



# Insight

N. 26 – Luglio 2009

## *Responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs.231/2001: le novità normative*

Questo numero di Insight nasce con l'obiettivo di aggiornare i lettori sulle più recenti modifiche apportate al D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche "Decreto"), sui principali disegni di legge in discussione e altri lavori parlamentari in materia.

In sintesi, il Legislatore ha effettuato le seguenti modifiche e integrazioni al Decreto:

- introduzione dell'**art. 24-ter**, avente ad oggetto i delitti di "criminalità organizzata", che ha come principali caratteristiche la rilevanza dei reati associativi sia se connotati dal carattere della "trasnazionalità" sia se realizzati solo su base nazionale, e l'introduzione, nel novero dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, degli illeciti di:
  - scambio elettorale politico-mafioso;
  - sequestro di persona a scopo di rapina/estorsione;
  - delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.
- riformulazione dell'**art. 25-bis** (già dedicata al falso nummario) con l'introduzione di fattispecie di reato non contemplate nella vecchia dicitura, come meglio specificato nel seguito del presente Insight.
- introduzione dell'**art. 25-bis.1** intitolato in materia di "turbata libertà dell'industria e del commercio".
- introduzione dell'**art. 25-novies**, rubricato "delitti di violazione del diritto d'autore".

Le predette modifiche al Decreto sembrano palesare la volontà del Legislatore di un progressivo rafforzamento degli strumenti avverso la lotta alla criminalità d'impresa. I reati associativi di cui all'art. 24-ter, ad esempio, rappresentano un'importante novità (sebbene fossero già rilevanti ai sensi del Decreto "231" qualora connotati dei criteri di "trasnazionalità"), posto che la nuova disposizione normativa richiede esclusivamente il realizzarsi dei delitti associativi, omettendo la necessità di soddisfazione di ulteriori criteri (quali quelli "transazionali").

Con riferimento alle novità normative "in divenire", nel presente numero sono riportati i principali provvedimenti al vaglio del Parlamento in materia di "**reati ambientali**", modifiche all'**art. 30 del Testo Unico per la Sicurezza**, riforma della parte generale del **codice penale** (che prevedrebbe l'inserimento del D.Lgs. 231/2001 nella parte generale dello stesso) e "**disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria**" che potrebbero impattare sul D.Lgs. 231/2001.

### In pillole:

#### **Novità normative introdotte**

- *Introduzione dell'art. 24-ter (criminalità organizzata)*
- *Riformulazione dell'art. 25-bis e introduzione dell'art. 25-bis.1 (turbata libertà dell'industria e del commercio)*
- *Introduzione dell'art.25-novies (violazioni del diritto d'autore)*

#### **Novità normative in divenire**

- *Modifica all'art. 30 del Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*
- *Introduzione dei reati ambientali*
- *Modifica della sanzione di pubblicazione della sentenza*
- *Introduzione dell'art. 25-sexies.1 Intralcio alla Giustizia*

Documento realizzato da Protiviti con il supporto dell'Avv. Iole Anna Savini

# Novità normative introdotte

## ***Ampliamento del catalogo di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001: introduzione dei reati di criminalità organizzata***

Il 2 Luglio 2009 il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge S.733-B recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, (divenuto Legge 15 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009 e in vigore dal 08 agosto 2009), che prevede, tra l'altro, l'inserimento nel D.Lgs. 231/2001 dell'articolo **24-ter (delitti di criminalità organizzata)**. Quest'ultimo introduce, nel novero dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, i seguenti reati:

- delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);

- associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.);
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p).

In particolare, i reati di associazione a delinquere – semplice o mafiosa – nonché l'associazione per traffico di stupefacenti erano già rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ma solo se "transnazionali".

Dal testo normativo (riportato nella tabella sottostante alla presente sezione) non si evincono modifiche rispetto all'art. 10 della L. 146/2006, già richiamato dal D.Lgs. 231/2001 per l'applicazione dei reati "transnazionali". Sembra, pertanto, che i reati associativi permarranno sia se connotati dal carattere della "transnazionalità", sia se realizzati solo su base nazionale. Da una prima analisi, si evince anche un differente regime sanzionatorio (con riferimento alle misure pecuniarie), più articolato nella previsione di cui all'art. 24-ter, ma più aspro per le fattispecie già richiamate dall'art. 10 L. 146/2006.

I reati di "voto di scambio", sequestro di persona, nonché i delitti in materia di illegale fabbricazione e traffico di armi sono invece previsti come rilevanti per la prima volta dall'entrata in vigore del Decreto.

## ***Ampliamento del catalogo di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001: riformulazione del reato di falso nummario, introduzione della turbata libertà dell'industria e del commercio e dei delitti in materia di diritto d'autore***

Il 9 Luglio 2009 il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge 1195 B che, tra l'altro, modifica l'art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001 ed inserisce nel medesimo Decreto l'art 25-bis. 1 (delitti contro l'industria e il commercio) e l'art 25-novies (delitti in materia di violazioni del diritto d'autore). In particolare, le novità riguardano:

- la nuova formulazione dell'art. **25-bis ("falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento")** che prevede l'introduzione di fattispecie di reato non contemplate nella vecchia dicitura. Le modifiche nel corpo dell'articolo prevedono l'introduzione della lettera f-bis) e la responsabilità amministrativa degli enti per i reati di:

- contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 del c.p.),
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.).

Con riferimento alle ultime due fattispecie citate, le sanzioni pecuniarie possono raggiungere fino a 500 quote e la sanzione interdittiva fino a un anno.

- L'introduzione dell'art. **25-bis.1 ("turbata libertà dell'industria e del commercio")**. Tra i reati rilevanti ai sensi del presente articolo vi sono:
  - turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.),
  - frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.),

- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.),
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.),
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.),
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater. c.p.).

Per tali reati è prevista la sola sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

Vengono altresì introdotti:

- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis. c.p.),

- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) per i quali reati è prevista, unitamente alla sanzione interdittiva, la sanzione pecuniaria sino a 800 quote.

- L'introduzione dell'art. **25-novies** ("delitti in materia di violazioni del diritto d'autore"). La norma contempla alcuni reati previsti dalla L. 633/1941 a protezione del diritto d'autore (e, in particolare, degli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies), quali, ad esempio, le duplicazioni abusive o la diffusione nel territorio dello Stato di prodotti senza la preventiva comunicazione alla SIAE (il testo integrale degli articoli citati è riportato nel box a fondo pagina).

Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria sino a 500 quote, unitamente alla sanzione interdittiva fino ad un anno.

### Riferimenti normativi:

#### Art. 24 ter - Delitti di criminalità organizzata

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

#### Art. 25 bis.1 - Turbata libertà dell'industria e del commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
  - b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a 800 quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

#### Art. 25 bis (nuova formulazione) - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
  - b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
  - c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
  - d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a 200 quote;
  - e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
  - f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a 300 quote;
  - f-bis) per i delitti di cui agli artt. agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 e 461 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

#### Art. 25 novies - delitti in materia di violazioni del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

# Novità normative in divenire

## Tutela penale dell'ambiente

Nel corso del 2008 due provvedimenti, rispettivamente della Comunità e dell'Unione Europea (Direttiva 2008/99/CE, 19 novembre 2008 e Gazzetta Ufficiale della UE Legge n. 328, 6 dicembre 2008), impongono agli Stati Membri di emanare, entro il 28 dicembre 2010, norme che prevedano la responsabilità penale delle Società per la commissione, favoreggiamento o l'istigazione dei seguenti reati ambientali:

- a) lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- c) la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 335, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e sia effettuata in quantità non trascurabile in un'unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;
- d) l'esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all'esterno dell'impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- f) l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
- g) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
- h) qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto;
- i) la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze che riducono lo strato di ozono.

## Modifiche al D.Lgs. 81/2008 (Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

Alla data di pubblicazione del presente documento il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo correttivo del D.Lgs. 81/2008 nel quale, tra l'altro, sono contenute modifiche all'art. 30, ossia all'articolo in cui si declinano i rapporti tra D.Lgs. 231/2001 e D.Lgs. 81/2008.

In particolare la principale modifica all'art. 30 riguarda l'introduzione del comma 5-bis: *“Le commissioni di certificazione, istituite presso gli enti bilaterali e le*

*università ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276, sono soggetti abilitati a certificare anche ai fini di cui all'articolo 2-bis, i modelli di organizzazione e di gestione nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo”.*

Di fatto, tale modifica potrebbe comportare una presunzione di conformità alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001 dei Modelli certificati (o, come dice la norma, che hanno ottenuto una “certificazione della adozione e

della efficace attuazione”) da parte delle commissioni di certificazione istituite ai sensi della norma citata e l'utilizzo di macchine marcate CE e, con esclusivo riferimento

all'Amministrazione della difesa, delle competenti strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza militari.

## ***Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria***

Disegno di legge n. 1441-bis (approvato dalla Camera, trasmesso al Senato).

Si tratta di una proposta di emendamento dell'art. 18, II, D.Lgs. 231/2001, relativo alla pubblicazione della sentenza di condanna. A seguito della modifica, il testo dovrebbe prevedere:

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
2. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, nel sito internet del Ministero della Giustizia nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha

la sede principale. La durata della pubblicazione è stabilita dal giudice in misura non superiore a 30 giorni. In mancanza, la durata è di 15 giorni.

3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente”.

A seguito dell'emendamento scomparirebbe pertanto, al secondo comma, la pubblicazione della sentenza su “uno o più giornali designati dal giudice”.

Le sentenze con cui si dispongono sanzioni interdittive sarebbero pubblicate pertanto sul sito del Ministero della Giustizia e non più sulle testate dei quotidiani.

## ***Riforma della parte generale del codice penale***

Nel disegno di legge n.1043, all'art.56, si stabilisce di:

“1. Prevedere la responsabilità dell'ente per fatti di reato, recependo la disciplina attualmente prevista dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231, con gli adeguamenti che seguono:

- a) escludere la qualifica della responsabilità come «amministrativa»; escludere altresì la denominazione delle sanzioni come «amministrative»;
- b) chiarire che rispondono del reato tutti gli enti, le società, le associazioni anche non riconosciute, nonché gli enti pubblici in quanto esercitino attività economica e nei limiti della stessa prevedere che sono esclusi lo Stato, le regioni, gli enti pubblici territoriali, le autorità indipendenti e gli enti di piccole dimensioni, salvo quelli aventi personalità giuridica;
- c) perfezionare l'adeguamento dei criteri di imputazione al principio di personalità, chiarendo, in particolare, che la persona giuridica risponda soltanto dei reati commessi oggettivamente nel suo interesse;
- d) stabilire che la responsabilità delle persone giuridiche si perfezioni solo se il reato sia stato reso possibile da

una lacuna organizzativa ascrivibile alla stessa o dalla carenza di sorveglianza o controllo ovvero sia stato commesso su indicazione dei vertici organizzativi o gestionali dello stesso;

- e) estendere il novero dei reati per i quali la persona giuridica debba rispondere se commessi nel suo oggettivo interesse, in particolare includendovi i reati in materia di sicurezza del lavoro e ambientale;
- f) prevedere l'applicazione nella specifica materia delle disposizioni del codice penale, in quanto compatibili, provvedendo ad ogni opportuno coordinamento anche con riferimento a misure di attenuazione o esclusione della sanzione in caso di condotte riparatorie”.

L'approvazione del disegno di legge comporterebbe:

1. l'inserimento del D.Lgs. 231/2001 nella parte generale del Codice Penale;
2. l'esclusione della qualifica della responsabilità come “amministrativa”;
3. l'esclusione della denominazione delle sanzioni come “amministrative”.

## **Art. 25-sexies.1: Intralcio alla Giustizia**

Ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale con risoluzione 58/4 del 31 ottobre 2003 e relativo Provvedimento (1788) della Camera dei Deputati.

Nel suddetto provvedimento è previsto l'ampliamento del catalogo dei reati rilevanti ai sensi del Decreto con introduzione dell'art. 25-sexies.1 intitolato "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", il quale dovrebbe prevedere:

"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del Codice Penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote".

Il reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" è già

contemplato nel catalogo dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001, se commesso come "transnazionale" (cfr. art. 10, comma 9, L. 146/2006).

La nuova formulazione prevede la rilevanza del medesimo reato se commesso anche solo su base nazionale.

Il Legislatore non sembra tuttavia essere intervenuto sulla disposizione di cui all'art. 10 della L. 146/2006, permanendo pertanto entrambe le tipologie di reato (su base nazionale e transnazionale). La pena pecuniaria prevista dovrebbe essere la medesima ("fino a 500 quote"), mentre non sarebbero contemplate sanzioni "interdittive".

Sembra quindi registrarsi una progressiva duplicazione dei reati già rilevanti come transnazionali.

\* \* \*

*Per maggiori informazioni:*

### **Emma Marcandalli**

(emma.marcandalli@protiviti.it)  
+39 02 6550 6305

### **Francesco Lanza**

(francesco.lanza@protiviti.it)  
+39 02 6550 6348

Powerful Insights. Proven Delivery.™

**protiviti**®  
Risk & Business Consulting.  
Internal Audit.

© 2009 Protiviti Inc.  
Protiviti non è registrata come società di  
revisione e non fornisce opinioni su bilanci e  
servizi di attestazione.